

# FONDAZIONE LUCINI-CANTÙ ONLUS

via S. Martino della Battaglia, 21

25038 Rovato (BS)

Codice fiscale 82001610177 | Partita IVA 00724560982

---



---

## 2. MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO | PARTE GENERALE |

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Prima emissione	29/12/2014
Revisione	18/12/2018
Revisione	31/03/2021

## Definizioni ed abbreviazioni

ASA: Ausiliario Socio Assistenziale.

ATS: Agenzia di Tutela della Salute.

ASST: Aziende Socio Sanitarie Territoriali.

Accreditamento: possibilità di erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale, ricevendone una remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Attività Sensibili: attività e/o processi nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Attività Strumentali: attività e/o processi attraverso i quali potrebbero crearsi, in ipotesi, i mezzi o le modalità per la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Autorizzazione: possibilità di esercitare l'attività della Fondazione a seguito del rispetto di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalla normativa di riferimento.

CC: Codice Civile.

CCNL UNEBA: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle realtà del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.

CCNL ENTI LOCALI: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Autonomie Locali.

Codice: Codice Etico della Fondazione Lucini-Cantù Onlus versione attualmente vigente.

Collaboratori: tutte le persone fisiche che erogano prestazioni professionali alla Fondazione senza vincolo di subordinazione, nonché soggetti che intrattengono rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Fondazione verso terzi.

CP: Codice Penale

Organismo di Vigilanza (OdV): organismo della Fondazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. L'OdV ha altresì il compito di curare l'aggiornamento del Modello attraverso la presentazione al Consiglio di Amministrazione delle proposte di modifica che si rendessero necessarie a seguito di variazioni normative, mutamenti dell'assetto organizzativo o dello svolgimento delle attività della Fondazione.

Decreto o D.Lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: soggetti a cui si applicano le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione.

Dipendenti: soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Fondazione, ossia tutti i soggetti aventi con la stessa Fondazione un contratto di lavoro subordinato di qualsivoglia natura, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Fondazione: Fondazione Lucini-Cantù Onlus, via S. Martino della Battaglia, 21 Rovato (BS).

Incaricato di un pubblico servizio: colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, intendendosi con pubblico servizio un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 CP).

Modello: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Consiglio (CdA): Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Pubblico Ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (art. 357 CP).

Reati o Reati presupposto: sono i reati e gli illeciti amministrativi che fondano la responsabilità amministrativa dell'organizzazione ai fini del Decreto.

RSA: Residenza Sanitaria Assistenziale.

SoSia (Scheda di Osservazione Intermedia di Assistenza): strumento informatico/cartaceo in cui si riassumono le problematiche assistenziali dell'ospite. Determina la collocazione degli ospiti in diverse classi di fragilità, individuandone le necessità assistenziali.

SSR: Sistema Sanitario Regionale.

### Sommarrio

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
2. L'adozione del Modello da parte della Fondazione
3. L'Organismo di Vigilanza della Fondazione
4. La diffusione e la formazione
5. Il sistema sanzionatorio
6. Obblighi di trasparenza e pubblicità

La Fondazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), costituita sotto la denominazione Fondazione Lucini-Cantù Onlus, trae origine dalla fusione di due *opere pie*:

- "Casa di riposo Lucini", voluta per disposizione testamentaria in data 5 dicembre 1903 e 6 agosto 1905 da G. Battista Lucini, morto in Rovato il 26 novembre 1905, ed eretta in Ente morale con decreto reale del 26 settembre 1909;

- "Casa di ricovero per inabili al lavoro", voluta per disposizione testamentaria in data 27 aprile 1904 dal professor cavalier Candido Romualdo Cantù ed eretta in ente morale con decreto reale del 29 agosto 1909.

L'organizzazione assume la natura giuridico formale di Fondazione ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, con personalità giuridica di cui alle disposizioni del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, per la cui concessione il Presidente assumerà tutte le iniziative del caso, dopo la sua costituzione. La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A tal fine, lo Statuto è conformato ai principi fissati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. La Fondazione ha sede legale in Rovato (BS), via San Martino della Battaglia, 23. La Fondazione coopera con gli altri Enti e con le Istituzioni Pubbliche e private alla realizzazione della politica socio-assistenziale espressa dai piani regionali, dall'ATS, dai Comuni in armonia con le leggi vigenti. L'organizzazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale prevalentemente nell'ambito territoriale del comune di Rovato e nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. L'organizzazione fonda la propria attività in nome ed in conformità delle volontà testamentarie dei fondatori e nell'esclusivo perseguimento di attività di beneficenza e di pubblica utilità e assistenza volte al raggiungimento di finalità di solidarietà sociale.

In particolare, l'organizzazione si propone:

- di provvedere al ricovero, mantenimento ed assistenza materiale e religiosa degli anziani di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che abbiano domicilio nel comune di Rovato, nei comuni limitrofi o comunque nell'ambito territoriale della Regione Lombardia;

- di provvedere alla concessione in godimento di alloggi protetti a persone anziane di ambo i sessi come meglio sopra identificate che non siano adeguatamente assistibili al proprio domicilio e necessitano di essere inseriti in un contesto residenziale che garantisca loro condizioni di vita adeguate e non isolate;

- di provvedere a fornire pasti a domicilio agli anziani di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, in condizioni di non autosufficienza anche parziale, che intendano vivere presso la propria abitazione;

- di prestare attività di fisiokinesiterapia e riabilitazione anche ai non ricoverati dietro corrispettivo che verrà definito dal Consiglio di Amministrazione;

- di promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata a finanziamenti di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, formazione, ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita degli anziani di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

- di promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità indicate alla precedente lettera e).

Tali attività sono erogate dalla Fondazione sia con prestazioni di ricovero pieno in RSA (76 posti), che in regime diurno in CDI (20 posti), che all'interno di minialloggi protetti (22 posti in 11 minialloggi).

Sono organi di governo della Fondazione il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale, il Revisore dei Conti. Tutte le cariche durano cinque anni, sono rinnovabili senza limite e ad esse sono affidate le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.

## 1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”) ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito<sup>1</sup>. Il Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’organizzazione da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’organizzazione o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (c.d. “Apicali”);
- soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore “amministrativa”, presenta i caratteri della responsabilità penale, posto che consegue alla realizzazione di reati ed è accertata dal giudice penale nel corso di un procedimento nel quale all’organizzazione si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato. La responsabilità dell’organizzazione è distinta ed autonoma: si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che commette il reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto sottoposti a giudizio penale.

### 1.1 I reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

La responsabilità amministrativa degli Enti sorge nell’ipotesi di commissione (o di tentativo di commissione) dei reati di seguito specificati.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO (artt. 24 e 25 del Decreto):  
 peculato (ai sensi dell’art. 314, comma 1, C.P.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea ed escluso il peculato d’uso; peculato mediante profitto dell’errore altrui (ai sensi dell’art. 316 C.P.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea; abuso d’ufficio (ai sensi dell’art. 323 C.P.) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione europea; malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis CP); indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter CP); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis CP); frode informatica (art. 640-ter CP); concussione (art. 317 CP)<sup>2</sup>; corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 318 e 321 CP)<sup>3</sup>; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 CP); circostanze aggravanti (art. 319-bis CP); corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 CP); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater CP)<sup>4</sup>; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 CP); pene per il corruttore (art. 321 CP); istigazione alla corruzione (art. 322 CP)<sup>5</sup> peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità

<sup>1</sup> Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

<sup>2</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>3</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>4</sup> Introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione) in vigore dal 28 novembre 2012.

<sup>5</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione) in vigore dal 28 novembre 2012.

europee e di Stati esteri (art. 322-bis CP (art. 322-bis CP)<sup>6</sup>; traffico di influenze illecite (art. 346 bis C.P.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.); frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI** (art. 24-bis del Decreto): documenti informatici (art. 491-bis CP); falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis CP); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter CP); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater CP); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies CP); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater CP); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies CP); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis CP); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter CP); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater CP); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies CP); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies CP); illeciti in materia di cybersicurezza (art. 1 comma 11bis Legge 133/2019).

**DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA** (art. 24-ter del Decreto): associazione a delinquere (art. 416 CP)<sup>7</sup>; associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, CP); associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416- bis CP); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter CP); sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 CP); associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990); delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, 2° comma lettera a), numero 5 CPP).

**REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO** (art. 25-bis del Decreto): falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 CP); alterazione di monete (art. 454 CP); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 CP); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 CP); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 CP); contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 CP); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 CP); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 CP); contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 CP); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 CP).

**REATI DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO** (art. 25-bis.1 del Decreto): turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 CP); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis CP); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 CP); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 CP); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 CP); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 CP); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter ); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater CP).

<sup>6</sup> Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) in vigore dal 28 novembre 2012.

<sup>7</sup> La legge 11 dicembre 2016, n. 236 entrata in vigore il 7 gennaio 2017 ha inserito nel codice penale l'art. 601-bis ovvero traffico di organi prelevati da persona vivente; quindi si prevede una responsabilità per l'Ente se commette il reato di l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi (rif. art. 24 ter del D.Lgs. 231/01).

REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto): false comunicazioni sociali (art. 2621 CC); fatti di lievi entità (art. 2621-bis CC); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, comma 1 e 3, CC); impedito controllo (art. 2625 CC); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 CC); illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 CC); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 CC); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 CC); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis CC); formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 CC); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 CC); corruzione fra privati (art. 2635 CC)<sup>8</sup>; istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis CC) aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017; illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 CC); aggio (art. 2637 CC); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 CC).

DELITTI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater del Decreto): associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis CP); assistenza agli associati (art. 270-ter CP); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater CP); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies CP); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies CP); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 CP); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis CP); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis CP); istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 CP); cospirazione politica mediante accordo (art. 304 CC); cospirazione politica mediante associazione (art. 305 CC); banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 CP); assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 CP).

REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25-quater.1 del Decreto): si tratta del delitto previsto dall'art. 583-bis CP Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis CP).

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies del Decreto): riduzione in schiavitù (art. 600 CP); prostituzione minorile (art. 600-bis CP); pornografia minorile (art. 600-ter CP); detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater CP); pornografia virtuale (art. 600-quater 1 CP); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies CP); tratta di persone (art. 601 CP); traffico di organi prelevati da persona vivente (601-bis)<sup>9</sup>; alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 CP); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis CP); adescamento di minorenni (art. 609-undecies CP).

ABUSI DI MERCATO REATI (art. 25-sexies del Decreto): abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF); manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF).

<sup>8</sup> Introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) in vigore dal 28 novembre 2012 e successivamente dal D.Lgs. n. 38/2017 che ne ha riformulato il testo: "salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

<sup>9</sup> Introdotto dalla legge 236/2017 che ha apportato modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. Vigente al 31-1-2017.

ILLECITI AMMINISTRATIVI Divieto di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Regolamento (UE) n. 596/2014); divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Regolamento (UE) n. 596/2014).

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto): omicidio colposo (art. 589 CP); lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 CP) commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies del Decreto): ricettazione (art. 648 CP); riciclaggio (art. 648-bis CP); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter CP); autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 CP)<sup>10</sup>.

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto): divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, Legge n. 633/1941); reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, comma 1, Legge n. 633/1941); reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter, Legge n. 633/1941); violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies, Legge n. 633/1941); manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941). Inoltre, per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva in base all'art. 12 della legge 9 del 2013: impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 CP); commercio sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 422 CP); commercio sostanze alimentari nocive (art. 444 CP); contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 CP); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 CP); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 CP); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 CP); contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater CP).

REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto): si tratta del relativo delitto previsto dall'art. 377-bis CP Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis CP).

REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto): si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal CP: inquinamento ambientale (art. 452-bis CP); disastro ambientale (art. 452-quater CP); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies CP); traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies CP); circostanze aggravanti (art. 452-octies CP); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies); uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis CP); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis CP).

Con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale": scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137); bonifica dei siti (art. 257); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4,

<sup>10</sup> Con la Legge 15 dicembre 2014, n° 1861, entrata in vigore in data 1 gennaio 2015, è stato introdotto nel codice penale il nuovo reato di "autoriciclaggio" (sub art. 648-ter 1). L'introduzione della nuova fattispecie rientra nel più ampio perimetro normativo previsto dalla L. 186/2014, che prevede misure per il rientro di capitali detenuti all'estero e per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, tra cui la nota *voluntary disclosure*. La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

secondo periodo); traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1)<sup>11</sup>; reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

In virtù del Decreto Legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in Legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato introdotto nel testo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-bis rubricato “Combustione illecita dei rifiuti” che va a sanzionare penalmente la condotta di: chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata; chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita. La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall’art. 25-undecies, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità - autonoma rispetto a quella degli autori - del titolare (persona fisica) dell’impresa o del responsabile dell’attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del Decreto.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica”: importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2); importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2); detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4); falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall’art. 3-bis, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati in materia di ozono e atmosfera previsti dall’articolo 3, 6° comma, della L. 549/1993 “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 202/2007 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”: inquinamento doloso (art. 8, 1° e 2° comma); inquinamento colposo (art. 9, 1° e 2° comma).

DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25-duodecies del Decreto): lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico sull’immigrazione); immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); sfruttamento dell’immigrazione clandestina (art. 12, comma 5, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

RAZZISMO E XENOFobia (art. 25-terdecies del Decreto): propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis CP).

REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (art. 25-quaterdecies del Decreto): Frode in competizione sportiva (art. 1 L.13 dicembre 1989, n. 401); Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 3 L.13 dicembre 1989, n. 401).

<sup>11</sup> Articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall’art. 452-quaterdecies CP denominato ancora: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.



REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies del Decreto): Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2 bis D.Lgs. 74/2000); dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e 2 bis D.Lgs.74/2000); occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000; dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/200) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro; omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/200) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro; indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/200) se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

REATI DI CONTRABBANDO (art. 25-sexiesdecies del Decreto) Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR 43/1973); contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR 43/1973); contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR 43/1973); contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR 43/1973); contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR 43/1973); contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR 43/1973); contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR 43/1973); contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR 43/1973); contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR 43/1973); contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR 43/1973); contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR 43/1973); circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR 43/1973); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973); altri casi di contrabbando (art. 292 DPR 43/1973); circostanze aggravanti (art. 295 DPR 43/1973).

REATI TRANSNAZIONALI (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146): associazione per delinquere (art. 416 CP); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis CP); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis CP); favoreggiamento personale (art. 378 CP).

Le singole ipotesi di reato verranno diffusamente trattate nelle singole parti speciali del presente Modello. I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'organizzazione, avente sede principale nel territorio italiano, anche se commessi all'estero<sup>12</sup>.

### **1.2 L'adozione del Modello e l'esenzione dalla responsabilità amministrativa degli Enti**

L'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto ai fini del Decreto, prima della commissione del fatto, esonera l'organizzazione dalla responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato. Nel Decreto si specificano altresì i criteri cui devono rispondere i modelli e segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;

<sup>12</sup> L'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, sotto la rubrica "reati commessi all'estero", prevede: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata nei confronti di quest'ultimo".

- prevedere specifiche procedure/protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'organizzazione in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso dai soggetti cosiddetti "Apicali", ossia da coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'organizzazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'organizzazione non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'organizzazione dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso dai "Sottoposti", ossia da coloro che sono assoggettati alla direzione o alla vigilanza degli Apicali, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'organizzazione, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

### **1.3 Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.**

A carico degli Enti il Decreto prevede sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca del prezzo o del profitto del reato, pubblicazione della sentenza di condanna. Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». In particolare, il Giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato, nonché del valore da attribuire ad esse. Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono: nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'organizzazione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia: risarcito il danno o lo abbia riparato; eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso); messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato; eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati. La confisca consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna. La pubblicazione della sentenza può essere inflitta quando all'organizzazione è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel Comune ove l'organizzazione ha la sede principale, nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

## **2. L'adozione del Modello da parte della Fondazione**

La Fondazione ha adottato, con delibera del 29 dicembre 2014 e successive, il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, attualmente vigente.

### **2.1 Destinatari del Modello**

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettate da:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore dei Conti;
- i Dipendenti;
- i Collaboratori;
- i Consulenti ed i Fornitori che possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- i Volontari;
- i "terzi" (anche vincolati da un solo contratto temporaneo o per singola attività) nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici della Fondazione, nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

### **2.2 La costruzione del Modello**

Per la costruzione del presente Modello, la Fondazione si è ispirata alle "Linee guida per la formazione e gestione dei Modelli Organizzativi e degli Organi di controllo delle strutture socio-sanitarie e di servizio sociale di diritto privato" redatte da UNEBA, nonché alle "Linee Guida per l'adozione del modello organizzativo e gestionale" della Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) del settembre 2004 e alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" emanate da Confindustria il 7 marzo 2001 e nel tempo aggiornate.

Il Modello è stato elaborato in più fasi, tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolte dalla Fondazione, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

**1° FASE: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ E IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO.** La prima fase ha riguardato l'individuazione delle attività svolte e dei profili di rischio della Fondazione (c.d. "mappatura delle attività") ed ha preso avvio dall'analisi della documentazione resa disponibile dalla stessa (Statuto della Fondazione, visura camerale, Codice Etico, Carta dei Servizi, Documento di Valutazione dei Rischi, Documento Programmatico della Sicurezza). Sulla scorta delle informazioni risultanti dai medesimi documenti, si è proceduto ad effettuare le interviste ai responsabili. Le predette interviste hanno avuto la principale finalità di individuare i rischi di realizzazione dei reati ipoteticamente ravvisabili nelle singole aree di attività e i presidi già esistenti atti a mitigare i predetti rischi. Tramite le interviste, inoltre, è stato possibile avviare il processo di sensibilizzazione dei responsabili rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001, alle attività svolte dalla Fondazione, ai fini del proprio adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto e all'importanza del rispetto delle procedure/protocolli interni e delle regole interne adottate dalla Fondazione per la prevenzione dei reati. A seguito dei predetti incontri è stato redatto un documento riepilogativo dei profili di rischio rilevati, rispetto alle aree di attività analizzate, denominato "mappatura dei rischi", cui si rinvia. Per ogni area di rischio si sono evidenziati i presidi di controllo attualmente esistenti, onde individuare le azioni di miglioramento da implementare.

**2° FASE: DELINEAZIONE DEL MODELLO.** Sulla scorta delle risultanze delle attività innanzi descritte, si è avviata la delineazione del presente Modello, che si compone di una "Parte Generale" e di più "Parti Speciali", atte a definire i principi di controllo ed i comportamenti specifici per le aree di rischio identificate nella Fondazione. Il Modello, inoltre, si propone il perseguimento delle seguenti finalità: fornire un'adeguata informativa ai Destinatari sulle attività che comportano il rischio di commissione dei reati presupposto; diffondere una cultura basata sulla legalità, posto che la Fondazione condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne ed, in particolare, alle disposizioni contenute nel proprio Modello; diffondere una cultura del controllo; attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività della Fondazione, ponendo l'accento, in particolar modo, sulla formazione delle decisioni e sulla loro

trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna; attuare tutte le misure necessarie per eliminare, nel più breve tempo possibile, eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati presupposto.

### **2.3 La struttura del Modello e le attività sensibili**

Il Modello della Fondazione si compone di una Parte Generale e di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle attività a rischio di seguito individuate:

- Gestione del processo di accreditamento;
- Gestione degli ospiti (ammissione, cartelle cliniche e rendicontazione);
- Gestione dei rapporti con la PA (autorizzazioni ed attività ispettive);
- Gestione delle liste d'attesa;
- Gestione del personale (assunzioni, rimborso spese e gestione dati sensibili);
- Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Gestione della farmacia (farmaci scaduti e sostanze stupefacenti, qualora presenti);
- Gestione dei flussi finanziari (predisposizione delle situazioni economico-finanziarie, donazioni da terzi, anche privati, etc.)
- Gestione della sicurezza informatica;
- Gestione del sistema di prevenzione e protezione;
- Gestione delle attività ad impatto ambientale.

Le Parti Speciali sono:

- Parte Speciale A: Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, Reato di corruzione tra privati, Delitti di criminalità organizzata, Delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Parte Speciale B: Delitti informatici, trattamento illecito di dati e Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale C: Reati societari e reati tributari.
- Parte Speciale D: Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale E: Reati ambientali;
- Parte Speciale F: Delitti contro la personalità individuale ed impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare.

Ai fini della prevenzione dei reati non oggetto di espressa trattazione nelle Parti Speciali, si considerano validi ed adeguati i principi, le disposizioni e le regole comportamentali di cui al Codice Etico della Fondazione, nonché i presidi complessivamente contenuti nel presente Modello.

### **2.4 Le modifiche del Modello**

Il presente documento deve essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Fondazione.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, il CdA può delegare un proprio componente a compiere i predetti aggiornamenti. In ogni caso, tali variazioni formali dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella prima riunione utile. L'OdV segnala, in forma scritta o tramite incontro periodico, al Consiglio di Amministrazione eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza. Le modifiche delle procedure/protocolli interni necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle Direzioni/funzioni interessate. L'OdV è costantemente informato

dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure protocolli interni ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

### **3. L'Organismo di Vigilanza della Fondazione**

La Fondazione ha istituito, in osservanza delle disposizioni di cui al Decreto, un OdV composto di tre membri, con il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari, come precedentemente definiti;
  - sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
  - sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Fondazione;
  - sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti nella struttura organizzativa, nelle attività o nel quadro normativo di riferimento.
- L'OdV si dota di un proprio regolamento di funzionamento che porta formalmente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

#### **3.1 Requisiti e budget dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La selezione e la nomina è sempre motivata ed avviene esclusivamente sulla base dei requisiti previsti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e dalla giurisprudenza intervenuta sul punto:

- **Autonomia.** La posizione dell'OdV nell'ambito della Fondazione deve garantire la piena autonomia dell'iniziativa di controllo e decisionale da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'OdV risorse finanziarie adeguate per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti attribuiti all'Organismo stesso, come di seguito meglio specificato. Il budget dell'OdV è definito in sede di nomina dell'Organismo medesimo. L'OdV, in occasione della prima riunione, dovrà valutare l'adeguatezza del budget. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ritiene che l'OdV possa autonomamente impegnare risorse extra budget, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi l'Organismo informa, in via preventiva, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
  - **Indipendenza.** Tale requisito si riferisce, in particolare, all'indipendenza di giudizio dell'OdV rispetto ai soggetti dallo stesso controllati. L'OdV deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi, riferisce al Consiglio di Amministrazione della Fondazione e con questo deve poter dialogare "alla pari", trovandosi in posizione di staff con il CdA. L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'OdV vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando, in concreto, da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter adeguatamente svolgere l'incarico affidatogli. Conseguentemente, il componente dell'OdV non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza.
  - **Professionalità.** L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. È necessario, pertanto, che l'OdV sia composto da un soggetto avente professionalità adeguata in materia di responsabilità amministrativa degli enti. L'OdV potrà opportunamente utilizzare le risorse messe a disposizione dalla Fondazione per acquisire consulenze o professionalità in relazione a specifiche esigenze. Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, verifica la sussistenza dei requisiti sopra richiamati basandosi non solo sui curricula, ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati e seleziona esclusivamente profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.
  - **Continuità d'azione.** L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.
  - **Onorabilità.** In relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione di seguito indicate. L'OdV rimane in carica per 3 anni dalla nomina consiliare ed è rieleggibile.
- Non può essere eletto:

- colui il quale sia stato condannato con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria; per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni; per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61; per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

- colui nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, co. 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

- colui nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il componente dell'OdV deve autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi:

- in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni;

- in una posizione, neppure potenziale, di personale conflitto d'interessi con la Fondazione.

A tal fine, il componente dell'OdV non deve:

- ricoprire all'interno della Fondazione incarichi di qualsiasi tipo;

- essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado, degli Amministratori della Fondazione;

- trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale conflitto di interessi.

Il componente dell'OdV decade inoltre dalla carica nel momento in cui, successivamente alla nomina, sia:

- condannato con sentenza ancorché non definitiva o di patteggiamento per uno dei reati sopra elencati a proposito delle condizioni di ineleggibilità;

- allorquando abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Il componente dell'OdV può essere revocato, per giusta causa, nelle ipotesi di:

- perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità, autonomia ed indipendenza presenti in sede di nomina;

- il sopraggiungere di un motivo d'incompatibilità;

- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dal Decreto – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Fondazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da cui emerga la responsabilità del componente dell'OdV;

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al CdA, l'omessa redazione del programma di vigilanza, la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione dallo stesso ricevuta nell'espletamento delle sue funzioni.

L'eventuale revoca del componente dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza sopra riportate. Il componente dell'OdV può recedere dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione. Al fine di consentire la continuità di azione dell'OdV, il componente è comunque tenuto a permanere in carica per il periodo necessario alla Fondazione di procedere con la

nomina del sostituto che dovrà avvenire, in ogni caso ed al massimo, entro i successivi due mesi. In caso di decadenza o recesso del componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua sostituzione.

### **3.2 Convocazione e svolgimento delle attività dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV svolge le proprie attività con continuità e almeno ogni 4 mesi. L'OdV si dota di un proprio Regolamento.

### **3.3 Poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge, del Modello e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati. Segnatamente:

- svolge i controlli previsti dal presente Modello direttamente o consulenti esterni autonomi ed indipendenti sulla base di un piano annuale approvato ogni anno e, in aggiunta, svolgere controlli a "sorpresa";
- accede a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Fondazione;
- chiede informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale della Fondazione, al Consiglio di Amministrazione, al Revisore, ai Dipendenti, ai Collaboratori ed in generale ai Destinatari del Modello;
- si avvale dell'ausilio e del supporto del personale della Fondazione;
- segnala al titolare del potere disciplinare eventuali violazioni del Modello;
- verifica periodicamente il Modello e, ove necessario, propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- supporta la Direzione alle attività formative della Fondazione nella definizione dei programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D.Lgs. 231/2001;
- redige con cadenza annuale una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi successivamente indicati;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- tutte le altre attività ritenute necessarie ai fini dell'adempimento dell'incarico.

### **3.4 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione attraverso relazioni annuali che illustrino:

- una sintesi dell'attività e dei controlli svolti durante l'anno;
- eventuali non conformità significative rilevate nel corso delle verifiche sulle procedure operative attuative del Modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- gli esiti di specifiche verifiche attivate da segnalazioni dei Destinatari relative a presunte violazioni del Codice e del Modello;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- un rendiconto delle spese sostenute;
- tutte le segnalazioni ricevute dai Destinatari, comprese quelle valutate non rilevanti ai fini delle disposizioni di cui al Decreto;
- ogni altra informazione giudicata utile alla migliore comprensione dell'effettiva implementazione ed attuazione del Modello.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dal Revisore ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detti Organi; d'altra parte, l'OdV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Revisore per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

### **3.5 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'OdV, da svolgersi a seguito di:

- segnalazioni;
- informazioni.

L'OdV assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie. Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Privacy); gli atti dell'OdV devono essere conservati presso gli uffici della Fondazione e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

### **3.6 Le segnalazioni**

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della Società nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello. Le segnalazioni di cui al precedente punto e le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *wistleblowing* di cui alla Legge 179/2017, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

**In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001, le segnalazioni possono essere inviate al seguente indirizzo postale: *Organismo di Vigilanza della Fondazione Lucini-Cantù Onlus | via San Martino della Battaglia, 21 | 25038 Rovato (BS)*. È stato inoltre istituito un canale alternativo di segnalazione in grado di garantire con modalità informatiche la riservatezza del segnalante: *odv@fondazionelucinicantu.org*.**

È fatto divieto alla Fondazione ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tale riguardo, si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- in caso del mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano tali segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale. Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono, altresì, nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del Datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. L'OdV valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà



motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Disciplinare. L'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

### **3.7 Le informazioni**

I Destinatari del presente Modello, nell'ambito delle rispettive competenze sono altresì tenuti a trasmettere tempestivamente all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Fondazione;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Fondazione, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Fondazione.

In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, ciascuno deve rivolgersi al proprio superiore/responsabile il quale riferisce immediatamente all'OdV.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati e/o eventualmente comunicati all'OdV.

## **4. La diffusione e la formazione**

La Fondazione intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la stessa. La diffusione del Modello è affidata al Consiglio di Amministrazione che ne garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (anche elettronici) e con il supporto delle Direzioni/funzioni competenti, la comunicazione a tutti i Destinatari. La diffusione è garantita anche all'esterno, attraverso la pubblicazione del Codice e del Modello (Parte Generale) sul sito internet della Fondazione.

### **4.1 La comunicazione iniziale**

Il Modello è diffuso, anche in formato elettronico, a tutti i Dipendenti e Collaboratori tramite apposita comunicazione ufficiale del Presidente della Fondazione. Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, costituito dal Codice e dal Modello, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tutte le successive modifiche ed informazioni concernenti il Modello sono comunicate attraverso i canali informativi ufficiali.

### **4.2 La formazione dei componenti del CdA, dei Dipendenti, dei Collaboratori e dei Volontari**

È compito della Fondazione attuare e formalizzare specifici piani di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice e del Modello da parte di tutti i Destinatari. L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai Dipendenti e Collaboratori nella loro generalità, ai Dipendenti e Collaboratori che operino in specifiche aree di rischio e agli Amministratori, sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborati dalla Direzione Generale della Fondazione. L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal sistema sanzionatorio sotto enucleato. La Fondazione garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione della presenza dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione da parte dei discenti del livello di efficacia del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale,

docenti, etc. Le sessioni formative possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici e sono tenute da esperti in materia. L'OdV cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati. La Fondazione promuove, altresì, la più ampia informativa in ordine all'adozione del Modello e degli obiettivi con esso perseguiti.

#### **4.3 L'informazione a Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Partner commerciali ed in generale ai terzi Destinatari**

La Fondazione impone la conoscenza e l'osservanza del Modello ai terzi Destinatari (quali Consulenti e Fornitori che possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto), nonché da quanti siano di volta in volta contemplati tra i Destinatari dello stesso, attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

### **5. Il sistema sanzionatorio**

La previsione di un sistema sanzionatorio idoneo a punire il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.Lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo. Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello organizzativo. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto. A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa. La Fondazione, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

#### **5.1 Provvedimenti per inosservanza dei Dipendenti**

Costituiscono illecito disciplinare i comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che determinino:

- la violazione delle misure di cui al Modello organizzativo e di Controllo adottato dalla Fondazione;
- la violazione delle misure poste a tutela di coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o infrazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di categoria. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro, neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 CC, fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui ai CCNL UNEBA e CCNL ENTI LOCALI, applicabili alla Fondazione.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari.

Biasimo inflitto verbalmente (CCNL UNEBA) o Rimprovero verbale (CCNL Enti locali): si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Biasimo inflitto per iscritto (CCNL UNEBA) o Rimprovero scritto (CCNL ENTI LOCALI): si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve,

comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Multa di importo fino ad un massimo di 3 ore di retribuzione (CCNL UNEBA) o Multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione (CCNL ENTI LOCALI): si applica in caso di recidiva delle violazioni di cui al rimprovero scritto.

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni (CCNL UNEBA) o Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (CCNL ENTI LOCALI): si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva.

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL ENTI LOCALI): si applica in caso di recidiva delle violazioni di cui al punto precedente.

Licenziamento con preavviso (CCNL ENTI LOCALI): si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Modello, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

Licenziamento senza preavviso (CCNL ENTI LOCALI e CCNL UNEBA): si applica in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.
- violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o di segnalazioni, effettuate con dolo o colpa grave, di condotte illecite o violazioni del Modello o del Codice Etico che risultino infondate, laddove il comportamento sia così grave da non consentire il proseguimento della collaborazione.

## **5.2 Sanzioni nei confronti del Direttore Generale e dei Dirigenti**

In caso di violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e di Controllo e nel Codice Etico da parte del Direttore della Fondazione, l'OdV informa nel merito il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore stesso per l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari e delle relative sanzioni, in conformità con il CCNL e la legislazione vigente di riferimento. La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela dei *whistleblowers* o ancora la presentazione di segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave, sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui alla Legge n. 179/2017;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;

- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

### **5.3 Provvedimenti per inosservanza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore**

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del presente Modello, il Consiglio di Amministrazione, prontamente informato dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte del Revisore, l'OdV deve darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti opportuni.

### **5.4 Provvedimenti per inosservanza dei non dipendenti**

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte dei Collaboratori che operano nelle aree a rischio, e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 CC), fatto salvo il risarcimento del danno.

## **6. Obblighi di trasparenza e pubblicità**

La Fondazione ricade negli obblighi, seppur parziali, di trasparenza definiti dal D.Lgs. 33/2013, che ha visto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale normativa è applicabile a pubbliche amministrazioni; enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico; società a partecipazione pubblica non di controllo; associazioni, fondazioni e altri enti privati di cui all'art. 2-bis comma 3 del D. Lgs 33/2013. All'interno di quest'ultima categoria rientra, pertanto, qualsiasi ente privato (associazioni, fondazioni ed altri enti, comprese le società interamente private) anche se privo di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro ed affidatario di funzioni amministrative, di attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. A tale categoria è dunque possibile ricondurre la Fondazione, che eroga servizi socio-sanitari.

La Fondazione ha dunque provveduto alla creazione, nel proprio sito *web*, di una sezione intitolata "Amministrazione trasparente", dov'è possibile consultare tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e conoscere il referente per eventuali richieste da parte degli interessati<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Ad oggi, d'altra parte, la Fondazione non ha l'obbligo di individuare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT), poiché la stessa non rientra nella categoria di ente pubblico. Cfr. la Legge del 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), entrata in vigore il 28 novembre 2012, che introduce la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Onu contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2003.